

Art. 3.11 - Cristalli

Cosa assicura

Art. 3.11.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la *Società*, nei limiti convenuti, rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli -e delle finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") per gli autocaravan - delimitanti l'abitacolo del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine).

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del *Sinistro*, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.11.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- relativi ai rimorchi;
- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della presente garanzia, risultano essere stati modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la *Società*, compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

Come assicura

Art. 3.11.3 - Forma dell'Assicurazione

Art. 3.11.3.1 - Riparazione Libera

L'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, può utilizzare i *Centri Cristalli Auto* (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili") ovvero rivolgersi ad un punto di riparazione diverso dai *Centri Cristalli*

Auto. Qualora l'Assicurato utilizzi i Centri Cristalli Auto, la garanzia è prestata nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica" in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato, e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono:

- totalmente a suo carico se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autocarro;
- fino alla concorrenza di €1.000,00 per Sinistro se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autobus;
- fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un trattore agricolo, una macchina operatrice o un veicolo speciale.

La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

Qualora l'Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un punto di riparazione diverso dai Centri Cristalli Auto, la garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 8.2.3 delle Condizioni di assicurazione, fino alla somma complessiva di:

- (se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autocarro, un veicolo speciale, una macchina operatrice o un trattore agricolo) € 600,00 per Sinistro con l'applicazione sull'importo del danno di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro;
- (se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autobus) €1.000,00 per Sinistro con l'applicazione sull'importo del danno di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.

Per le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") degli autocaravan:

- qualora l'Assicurato utilizzi i Centri Cristalli Auto la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'importo del danno, di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro;
- qualora l'Assicurato scelga un punto di riparazione diverso dai Centri Cristalli Auto, la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'importo del danno, di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.

Art. 3.11.3.2 Riparazione Diretta ¹¹

(clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Cristalli, unicamente nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono:

- totalmente a suo carico se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autocarro;
- fino alla concorrenza di €1.000,00 per Sinistro se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autobus;
- fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un trattore agricolo, una macchina operatrice o un veicolo speciale.

La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

L'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente il i Centri Cristalli Auto (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili"). Per le finestre in polimetilmetacrilato

11 ATTENZIONE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi della "Riparazione Diretta" dei cristalli occorre sempre avvalersi di uno dei Centri Cristalli Auto (vedi "Sezione Riferimenti Utili"). Qualora si preferisca riparare i cristalli presso un punto di riparazione diverso dai Centri Cristalli Auto, non si deve scegliere la "Riparazione Diretta", pena la perdita dell'Indennizzo.